

**AVVISO PUBBLICO  
INDAGINE DI MERCATO  
PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI  
propedeutico all'affidamento diretto,**

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020,  
convertito con Legge n. 120/2020,  
come successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021,  
convertito con Legge n. 108/2021  
del

**SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
DEL PROGRAMMA**

**INTERREG VI-A ITALIA-SLOVENIA 2021-2027**

CUP: D89J21022690003

CPV: 79419000-4

**ALLEGATO 10 ALL' AVVISO  
Schema di Accordo quadro**

**eAppaltiFVG**

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

**ACCORDO QUADRO**

**relativo all'affidamento del servizio di valutazione di proposte  
progettuali nell'ambito del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia  
2021-2027-----**

**CUP D89J21022690003-----**

**CIG xxxxxxxxxxxxxxxx -----**

Premesso che: -----

- con Deliberazione della Giunta regionale x xxxxxxxx 2023, n. xx è stato adottato il Programma biennale 2022-2023 delle acquisizioni di forniture e servizi di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha previsto tra le procedure di gara da attivare nel 2023 l'iniziativa denominata "Servizio di valutazione dei progetti finanziabili del Programma di cooperazione INTERREG Italia-Slovenia 2021-2027" CUI: S80014930327202109004-----

- con decreto a contrarre n. xxx/xx del xx/xx/2023, l'Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia istituita presso il Servizio centrale di ragioneria della Direzione Finanze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto la pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per l'acquisizione di preventivi (di seguito, anche solo "Avviso") propedeutico all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a)

del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificata della Legge del 29 luglio 2021, n. 108 per l'acquisizione del servizio di valutazione di proposte progettuali nell'ambito del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 mediante Accordo quadro con un unico operatore economico; -----

- con medesimo decreto sono stati approvati la documentazione afferente al suddetto avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati;-----

- al fine di favorire la massima partecipazione da parte degli operatori economici alla procedura de quo, il suddetto Avviso e relativi allegati sono stati pubblicati dal giorno xx xxxxxxxx 2023 sul sito ufficiale del Programma [www.ita-slo.eu](http://www.ita-slo.eu), sezione appalti e avvisi, nonché sui siti istituzionali dei Partner di Programma (Regione Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto e Repubblica di Slovenia), previa pubblicazione di un'informativa circa l'imminente pubblicazione della procedura anzi descritta;-----

- il suddetto Avviso – unitamente agli allegati – sono stati altresì pubblicati dal xx al xx xxxxx 2023 come Richiesta di Offerta "RdO" (rfq\_49624), creata sul portale eAppaltiFVG all'interno della "Cartella di procedura di appalto" denominata "Interreg VI-A Italy-Slovenia 2021-2027: project proposals assessment" (tender\_32691);-----

- la procedura è stata regolarmente espletata ed il servizio de quo è stato affidato con decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia n. xxx/xx del xx/xx/20xx a favore di \_\_\_\_\_, CF e PI \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Email \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, che ha presentato il preventivo migliore con un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_, fermi restando i prezzi unitari offerti nel dettaglio economico del preventivo stesso; -----
- l'Affidatario del servizio de quo è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli articoli 80 e 85, comma 5 del Codice; -----
- nell'ambito dell'istanza di adesione alla procedura di cui all'avviso esplorativo sopra menzionato, l'Affidatario ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell'Avviso medesimo e relativi allegati; -----
- l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo quadro, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;-----
- l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire; -----

- l'obbligo dell'Affidatario di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo totale massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di cui all'Avviso e relativi allegati, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti; -----

- il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra l'Amministrazione contraente, da una parte, e l'Affidatario dall'altra, attraverso l'emissione dei Contratti attuativi (di seguito, anche solo "Ordinativi di Servizio"; -----

- il presente Accordo quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata. -----

Tutto ciò premesso, -----

**-----SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO TRA: -----**

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A 2014-2020, giusti decreti del Direttore centrale finanze di conferimento incarico di

Posizione Organizzativa e attribuzione deleghe, n. xxx del xxxxxxxx, (di seguito, anche solo "**Amministrazione contraente**"); -----

E

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, anche solo "**Affidatario**");

**-----ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI-----**

1. Le premesse all'Accordo quadro, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, l'Avviso e relativi allegati, in particolare il preventivo e il dettaglio economico dello stesso presentati dall'Affidatario costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo. -----

**-----ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI-----**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e degli Ordinativi di Servizio è regolata, in via graduata: -----

a) dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dall'Avviso e relativi allegati, dalle condizioni economiche di cui al

preventivo e dal dettaglio economico dello stesso che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; -----

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche solo Codice), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;-----

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. -----

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nell'Avviso e suoi allegati e quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di cui all'Avviso, prevarrà quanto contenuto nell'Avviso e suoi allegati, in caso di dubbio prevarranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione contraente. -----

3. Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. -----

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. -----

5. L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. -----

**----- ARTICOLO 3 - OGGETTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO -----**

1. Il presente Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento del servizio di valutazione di proposte progettuali nell'ambito del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027. -----

2. Con l'Accordo quadro, l'Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nell'Avviso ed in particolare nella "Descrizione del Servizio" ad esso allegato, nella misura richiesta dall'Amministrazione stesse mediante l'emissione di Contratti attuativi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro pari ad \_\_\_\_\_, \_€, IVA esclusa, nei termini di durata indicata all'articolo 4. -----

3. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione contraente nell'arco temporale di durata dell'Accordo quadro. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per l'Amministrazione contraente.-----



4. Il presente Accordo quadro disciplina, quindi, le condizioni generali dei singoli Contratti attuativi conclusi dall'Amministrazione contraente -----

5. L'Accordo quadro è fonte di obbligazione per l'Amministrazione contraente nei confronti dell'Affidatario solo a seguito dell'emissione dei Contratti attuativi. -----

6. L'Amministrazione contraente potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice. -----

7. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo. -----

**--ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI-----**

1. La durata dell'Accordo quadro decorre dal \_\_\_\_\_ 2023 e termina il 31.12.2028. -----

2. Si precisa che, in deroga all'art. 54, comma 1, primo periodo del Codice, come previsto dallo stesso art. 54, comma 1, secondo periodo, attesa la necessità che l'Accordo quadro abbia una durata in linea con l'attività della programmazione europea, lo stesso avrà una durata superiore ai 4 anni.-----

3. Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione contraente può emettere Contratti attuativi, vale a dire stipulare con l'Affidatario contratti attuativi dell'Accordo quadro, fermo il normale decorso del tempo per l'esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali dei singoli Ordinativi anche oltre il termine finale di cui al comma 1 e nei limiti temporali indicati nei singoli Contratti attuativi. -----

4. Nel corso della durata dell'Accordo quadro l'Affidatario è obbligato ad accettare i Contratti attuativi emessi dall'Amministrazione contraente fino all'importo massimo spendibile previsto. Ciascun Contratto attuativo darà origine ad un contratto tra l'Affidatario e l'Amministrazione contraente. -----

5. Qualora prima della scadenza del termine di durata del 31.12.2028 venga esaurito l'importo massimo spendibile l'Accordo quadro perde efficacia e verrà considerato concluso per cui l'Amministrazione contraente non potrà concludere ulteriori Contratti attuativi a mezzo Ordinativi di Servizio . -----

6. L'Amministrazione contraente può richiedere all'Affidatario specifiche modifiche purché rientranti nell'articolo 106 del Codice dei contratti. -----

**-----ARTICOLO 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO-----**

1. L'Amministrazione contraente utilizza l'Accordo quadro mediante l'emissione di Contratti attuativi, denominati Ordinativi di servizio, sottoscritti

2. In considerazione degli obblighi assunti dall'Affidatario in forza del presente Accordo quadro, i singoli contratti attuativi si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Affidatario dei relativi Ordinativi di Servizio trasmessi via PEC. -----

3. L'Affidatario è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione contraente, via PEC, dell'Ordinativo di Servizio ricevuto. -

**-----ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO -----**

1. Il Servizio valutativo attivato mediante l'emissione di Contratti attuativi, dovrà essere eseguito come meglio descritto al paragrafo 8 della "Descrizione del Servizio" allegato all'Avviso e relativi allegati, come declinati nei Contratti attuativi. -----

2. L'Affidatario dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare le prestazioni di cui all'Ordinativo di Servizio entro le scadenze fissate nello stesso, fatte salve eventuali diverse modalità espressamente autorizzate dall'Amministrazione contraente in forma scritta. -----

**-----ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E-----**

**----- LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'-----**

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, inclusa ogni

attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dall'Accordo quadro, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.-- -----

2. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro medesimo e/o dei singoli Contratti attuativi, restando espressamente inteso che l'Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente il Contratto attuativo da essa emesso, mantenendo in essere l'Accordo quadro.

3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga autorizzata dall'Amministrazione contraente, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Avviso e relativi allegati. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo quadro. -----

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea. -----
5. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. -----
6. L'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati. -----
7. L'Affidatario si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. -----

8. L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli Contratti attuativi. -----

9. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell'Affidatario rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi. -----

**-----ARTICOLO 8 - COSTI DELLA SICUREZZA-----**

1. In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto del presente Accordo quadro, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto. -----

2. Resta inteso che, qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del relativo DUVRI con la quantificazione dei conseguenti costi che, sottoscritto per accettazione dall'Affidatario, integrerà i singoli Contratti attuativi. -----

**-----ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL' AFFIDATARIO-----**

1. L'Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro e nell'Avviso e relativi allegati, a: -----
- a) garantire i servizi oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni stabilite nell'Avviso e relativi allegati e alle condizioni economiche presentate; -----
  - b) eseguire i Contratti attuativi, sottoscritti dall'Amministrazione contraente, pena l'applicazione delle penali; -----
  - c) eseguire le prestazioni previste nei Contratti attuativi impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; -----
  - d) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; -----
  - e) garantire la continuità del servizio preso in carico coordinandosi per l'esecuzione del contratto con l'Amministrazione contraente; -----
  - f) attenersi alle disposizioni emanate dall'Amministrazione contraente, in coordinamento degli orari di lavoro dell'Amministrazione contraente; -----
  - g) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione contraente, nonché ad evitare qualsiasi danno ad impianti, attrezzature, a beni pubblici o privati; -----
  - h) adeguare la propria struttura organizzativa e quella del Gruppo di Lavoro in modo tale da garantire che ogni attività valutativa programmata e/o

richiesta venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Amministrazione contraente e risultanti dai Contratti attuativi;-----

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; -----

j) utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. -----

k) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche i dipendenti e collaboratori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; -----

l) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irrepreensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. L'Affidatario istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento



dell'Amministrazione contraente nonché sulla documentazione di cui prenderanno visione i dipendenti e collaboratori dell'Affidatario, anche e specialmente in sede di valutazione delle proposte progettuali; -----

m) essere consapevole che l'Amministrazione contraente si riserva il diritto di richiedere all' Affidatario l'allontanamento di dipendenti o esperti incaricati che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività con obbligo di immediata sostituzione dei medesimi con altro personale avente i medesimi requisiti richiesti ed esternati in sede di Avviso e successivo affidamento; -----

n) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal servizio reso in modalità diverse da quanto previsto nel presente Accordo quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; -----

2. L'Affidatario si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione contraente la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività relative all'Accordo quadro, nelle modalità e nei termini stabiliti al paragrafo 18 delle Condizioni particolari dell'affidamento. L'Amministrazione contraente si riserva di richiedere l'elaborazione di report specifici, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza del presente Accordo quadro e dalla stessa comunicati all'Affidatario. -----

3. Su richiesta dell'Amministrazione contraente, l'Affidatario dovrà presentare il libro unico del lavoro e la documentazione INPS (DM10 e UNIEMENS). Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà all'Affidatario e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valori del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni l'Affidatario non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. -----

**-----ARTICOLO 10 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO-----**

1. L'Affidatario deve erogare il servizio nei modi e nei termini indicati dall'Amministrazione contraente nei Contratti attuativi, rispettando i tempi, gli standard prescritti, pena l'applicazione delle penali. -----
2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. -----

3. Non sono ammesse prestazioni parziali; pertanto, l'esecuzione deve avvenire secondo quanto disciplinato nei Contratti attuativi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'Affidatario e l'Amministrazione contraente. ----

**-----ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO-----**

1. L'Affidatario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nonché collaboratori nell'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo quadro, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. -----

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. -----

3. L'Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. -----

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo quadro. -----

5. L'Affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro. -----

6. L'Affidatario è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 e all'articolo 105, comma 9, del Codice. -----

7. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nella "Descrizione del Servizio" e nelle "Condizioni particolari dell'affidamento", rispettivamente allegato 1 e 11 dell'Avviso. -----

----- **ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVI** -----

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Affidatario dalla singola Amministrazione per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto attuativo sono determinati sulla base di quanto dettagliatamente previsto nella "Descrizione del Servizio" e nelle "Condizioni particolari dell'affidamento", rispettivamente allegato 1 e 11 dell'Avviso. -----

2. I corrispettivi per ciascun Contratto attuativo saranno corrisposti dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia di contabilità della medesima Amministrazione. -----

3. I prezzi unitari dettagliati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo per ciascuna tipologia valutativa sono indicati nel dettaglio economico allegato al presente Accordo quadro a farne parte integrante e sostanziale. -----

4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nei Contratti attuativi e gli stessi sono dovuti unicamente all'Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del Codice. -----

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. -----

4. L'Affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi. -----

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea. -----

6. Il prezzo del preventivo nel suo complesso resterà fisso ed invariato per tutta la durata del Servizio medesimo e non è prevista la revisione prezzi nel primo anno di fornitura del servizio, mentre per quelli successivi si procederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei limiti e secondo le modalità dalla medesima definite, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 e ss.m. e int.. La revisione è ammessa nel solo caso in cui qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni indifferenziati che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 (dieci) per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso l'Affidatario dovrà specificamente indicare e motivare nella propria richiesta gli elementi fondanti il proprio preventivo condizionati dalle variazioni di cui sopra che influiscono specificamente sul presente

appalto di servizi in corso alterandone significativamente l'originario equilibrio contrattuale. -----

**----- ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI-----**

1. L'Affidatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti. -----

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore dell'Affidatario, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Accordo quadro. -----

3. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all'Amministrazione contraente esclusivamente in modalità elettronica al codice univoco dell'Amministrazione stessa, che verrà successivamente comunicato. -----

4. Le fatture dovranno riportare il codice CIG del presente Accordo quadro e del singolo Contratto attuativo, nonché gli estremi del provvedimento di spesa, di cui alla comunicazione ex art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 (comunicazione registrazione impegno di spesa). -----

5. L'Affidatario si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. -----

6. In occasione di ogni singolo pagamento, sull'importo dovuto, al netto dell'IVA, è operata una ritenuta dello 0,50% che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice. L'Affidatario deve tenere conto di questa ritenuta e fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo, dando evidenza in fattura dell'importo della ritenuta applicata. Alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Affidatario deve fatturare anche l'ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione. -----

7. L'Amministrazione contraente che rientra nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederanno a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dall'Affidatario. -----

8. Per ottenere il pagamento delle prestazioni, l'Affidatario deve presentare la rendicontazione delle stesse e gli allegati alla fatturazione necessari e/o richiesti dall'Amministrazione contraente; su questa l'Amministrazione contraente provvede alle verifiche e alla successiva liquidazione. -----

9. L'Amministrazione contraente può decrementare l'importo dovuto all'Affidatario in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui al paragrafo 18 della "Descrizione del Servizio" allegato 1 all'Avviso; in tal



caso, le penali applicate nel mese oggetto di fatturazione devono essere riportate nella fattura stessa da parte dell'Affidatario. -----

10. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Affidatario ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati. -----

11. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura. -----

12. In deroga al precedente comma 11, l'Amministrazione contraente può prevedere nei Contratti attuativi la condizione stabilita dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., il quale sancisce che "Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i

termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto".-----

13. L'Affidatario non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all'Amministrazione contraente. -----

14. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario, secondo quanto previsto al successivo articolo 14 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". -----

15. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. -----

16. *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo quadro un Raggruppamento Temporaneo di Imprese):* Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente

prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", il rendiconto di cui al precedente comma 8, relativo anche alle attività svolte dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuna prestazione cui si riferisce. ----

17. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario potrà sospendere l'erogazione del servizio; qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, i Contratti attuativi e/o l'Accordo quadro medesimo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dall'Amministrazione contraente. -----

-----**ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI**-----

-----**FLUSSI FINANZIARI**-----

1. L'Affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi.

2. A tal fine l'Affidatario comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Affidatario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione contraente che abbiano aderito all'Accordo quadro ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. -----

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente Accordo quadro e dei Contratti attuativi.-----

4. L'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. -----

5. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente. -----

6. L'Amministrazione contraente verifica che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. -----

7. Con riferimento ai subcontratti, l'Affidatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, quinto periodo del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra l'Affidatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. -----

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.-----

**-----ARTICOLO 15 -OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-----**

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro, restando quindi vincolato al segreto professionale.-----

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo quadro.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. -----

4. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. -----

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo

quadro ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che l'Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. -----

6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 31 "Trattamento dei dati, consenso al trattamento", l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs.196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia di riservatezza. -----

-----**ARTICOLO 16 -TRASPARENZA**-----

1. L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente: -----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro; -----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo quadro stesso; -----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. -----

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. -----

-----**ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA**-----

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento del presente Accordo quadro e di ogni singolo Contratto attuativo, l'Affidatario ha costituito una idonea garanzia definitiva mediante polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, di importo complessivo pari a euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore dell'Amministrazione Amministrazione contraente, che aderiranno all'Accordo quadro. -----

2. **(Eventuale):** Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. -----



3. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro e comunque di tutti i Contratti attuativi da esso derivanti. -----

4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell' Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi ricevuti, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Accordo quadro all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

5. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18 "Penali", hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

6. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla stipula dell'Accordo quadro. -----

7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti attuativi e dall'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, per quanto di ragione, verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. -----

8. In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione trasparente tratterà dalla garanzia definitiva un importo pari al 30%, mentre il restante 70% verrà ripartito in modo proporzionale tra l'Amministrazione contraente sulla base dei Contratti attuativi in corso emessi dalla stessa. -----

9. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. -----

10. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione contraente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo quadro. -----

11. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall'Amministrazione trasparente. -----

12. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto i rispettivi Contratti attuativi e/o l'Accordo quadro. -----

**-----ARTICOLO 18 - PENALI-----**

1. L'Amministrazione contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei Contratti attuativi, per assicurare che da parte dell'Affidatario siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riservano, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Affidatario gli inadempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo quadro.-----

2. Ove si verificano inadempienze da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo quadro e nell'Avviso e relativi allegati, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o

caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione stessa si riserva di applicare nei confronti dell'Affidatario le penali espressamente riportate al paragrafo 3 delle "Condizioni particolari dell'affidamento", allegato 16 dell'Avviso. -----

3. Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione contraente contesta tramite PEC all'Affidatario le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; l'Affidatario potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione contraente a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Affidatario le penali di cui sopra. -----

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione contraente potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione contraente. -----

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione dei Contratti attuativi, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Affidatario. -----

6. L'Amministrazione contraente può applicare all'Affidatario penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio Contratto attuativo; l'Affidatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. L'Amministrazione contraente, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali notificati, può applicare all'Affidatario penali di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore dell'Accordo quadro, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'Accordo quadro, viste anche le penali applicate dall'Amministrazione contraente. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. -----

8. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore dell'Accordo quadro: in tale caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto alla risoluzione dell'Accordo quadro. -----

**-----ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE -----**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, dall'art. 2, comma 1, 3° periodo del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge n. 120/2020 per il caso di tardivo avvio dell'esecuzione del Contratto attuativo, nell'ipotesi in cui questo sia imputabile all'Affidatario, e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC, i singoli Contratti attuativi, nei seguenti casi: ----

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Affidatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti (report valutativi) di contestazione ufficiale; -
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; --
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; -----

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 26 "Brevetti industriali e diritti d'autore"; -----

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 18 "Penali"; -- -----

f) in tutti i casi espressamente previsti nel presente Accordo quadro; -----

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. -----

2. L'Amministrazione contraente, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC, l'Accordo quadro nei seguenti casi:-----

a) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; --

b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; ---

c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 26 "Brevetti industriali e diritti d'autore"; -----

d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 18 "Penali"; -----

e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 17 "Garanzia definitiva"; -----

f) in tutti gli altri casi espressamente previsti nell'Accordo quadro; -----

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. -----

3. La risoluzione del presente Accordo quadro comporta la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro. In tal caso l'Affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione contraente. -----

4. In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione contraente che ha in corso di esecuzione un Contratto attuativo ha diritto di escutere la garanzia definitiva rispettivamente per il 30% e per la parte percentualmente proporzionale all'importo dei Contratti attuativi risolti fino alla concorrenza del restante 70% del valore della garanzia. -----

5. Nei casi di risoluzione del singolo Contratto attuativo, l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la garanzia definitiva, nei limiti del 70% della stessa, per la parte percentualmente proporzionale all'importo del proprio Contratto attuativo risolto. -----



6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento dell'ulteriore danno. -----

7. Nei casi di risoluzione dei Contratti attuativi, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto attuativo. -----

8. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo quadro si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti. -----

**-----ARTICOLO 20 - RECESSO-----**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione contraente ha diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti attuativi e/o dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario mediante PEC. Il recesso dall'Accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Contratti attuativi in corso di esecuzione. -----

2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente. -----

**-----ARTICOLO 21 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----**

1 L'Amministrazione contraente, nei casi di cui all'articolo 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno riscontrato all'originario Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di preventivi, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario.-----

**-----ARTICOLO 22 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DEI CONTRATTI ATTUATIVI-----**

1. Il Responsabile del procedimento svolge l'attività di controllo prevista dall'articolo 102 del Codice, attenendosi al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, rubricato Regolamento recante *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, adottato dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 111, comma 2 del Codice. -----

**---ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA-----**

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto dell'Amministrazione contraente, in virtù del servizio oggetto dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.-

2. L'Affidatario, inoltre, ha prodotto, una polizza assicurativa rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_, a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo quadro e di ogni Contratto attuativo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Contratti attuativi. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Affidatario possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli

Contratti attuativi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo quadro ed ogni singolo Contratto attuativo potranno essere risolti con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.- -----

-----**ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO**-----

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in riscontro all'Avviso, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni nella quota percentuale di seguito riportata, che dovrà essere calcolata con riferimento all'importo di ciascun Contratto attuativo:-----

2. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività. -----

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. -----

4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione contraente. L'Affidatario si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno 20 (venti)

giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. -----

5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto. -----

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione contraente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'articolo 105 del Codice. -----

7. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. -----

8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, l'Affidatario si obbliga a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. -----

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. -----

10. Fuori dai casi di cui all'articolo 105, comma 13 del Codice, l'Affidatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospendono il successivo pagamento a favore dell'Affidatario. -----

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il presente Accordo quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. -----

12. Nel caso in cui l'Affidatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,

comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. -----

13. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'affidamento del presente Accordo quadro, sono stati depositati presso l'Amministrazione contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo quadro. -----

14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2. -----

**--ARTICOLO 25 -DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI-**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo quadro e i singoli Contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice. --

2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Affidatario nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti attuativi, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice. -----

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.-----

4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, i Contratti attuativi e il presente Accordo quadro, per quanto di rispettiva ragione. -----

**-----ARTICOLO 26 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE-----**

1. L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. -----

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione. -----



3. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente l'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Affidatario riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Affidatario. -----

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti attuativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.-----

**-----ARTICOLO 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI-----**

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quali parti integranti dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, ancorché non materialmente allegati. -----

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. -----

3. L'Affidatario garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente Accordo quadro, con dipendenti dell'Amministrazione contraente, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1. -----

4. L'Amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere l'Accordo quadro in caso di violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione. -----

5. I Codici di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. -----

**-----ARTICOLO 28 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE-----**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'Affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.-----

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. -----

**-----ARTICOLO 29 - FORMA DELL'ACCORDO QUADRO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI-----**

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale. -----
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. -----

3. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo quadro ed ai Contratti attuativi, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge. -----

4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dall'Affidatario a mezzo di pagamento effettuato con Modello F24, quietanzato in data XX/XX/202X e conservato agli atti, per un ammontare pari a € \_\_\_\_,\_\_ relativo a n. \_\_ marche da bollo da € 16,00. --

**-----ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO-----**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. -----

2. L' Amministrazione contraente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, in particolare, per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo

della spesa dell'Amministrazione contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. -----

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro l'Amministrazione contraente è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori. -----

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD).-----

6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo quadro, vengano affidati all' Affidatario trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione contraente risultano titolari, l'Affidatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento

dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.-----

7. L'Affidatario qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna, inoltre, a: -----

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679; -----

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Affidatario dovrà consentire all'Amministrazione contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali; -----

-

c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 e verificare che

siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; -----

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato; -----

e) trasmettere all'Amministrazione contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; -----

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; -----

g) consentire all'Amministrazione contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. -----

8. L'Affidatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato

al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. -----

**-----ARTICOLO 31 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI-----**

1. In corso di esecuzione dell'Accordo quadro, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti. -----

**-----ARTICOLO 32 - FORO COMPETENTE-----**

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro è esclusa la competenza arbitrale. -----

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Affidatario e l'Amministrazione contraente è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Il presente atto consta di n. XX fasciate complete e fin qui della XXesima fasciata. -----

Allegato:

- Clausole vessatorie

Data della firma digitale



Per **l'Affidatario**-----

*Il Legale Rappresentante* \_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28*

*dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Per **l'Amministrazione contraente**-----

*La titolare ad interim di Posizione Organizzativa* \_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28*

*dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*